

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

<i>STRUTTURA PROPONENTE</i> UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE	
<p>Oggetto: CONSIGLIO DI STATO – SEDE GIURISDIZIONALE: RICORSO PROMOSSO DALLA COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR C/ AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA, NEI CONFRONTI, DELLA P.G. MELANIE KLEIN COOP. SOC.LE ONLUS, NONCHÉ, PER QUANTO OCCORRER POSSA, DELLA REGIONE LAZIO, IN APPELLO, CON ISTANZA CAUTELARE, AVVERSO LA SENTENZA N. 5091/2023 DEL T.A.R. DEL LAZIO – SEDE DI ROMA - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO - AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ERNESTO PAPPONETTI. COMPENSO COMPLESSIVO DI €. 24.805,04 (DI CUI €. 8.854,05 QUALE COMPENSO IN ACCONTO) SPESE GENERALI, C.A.P. ED I.V.A. COMPRESI.</p>	
Proposta di delibera: 1224/23 del: 28/06/2023	
L'Estensore: NORI MASSIMO	Data 28/06/2023
Il Responsabile del Procedimento: NORI MASSIMO	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che: I Costi/ricavi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura proponente, sono correttamente imputati sui conti economici ivi indicati e sono ricompresi nel budget dell'esercizio corrente.	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario	
Il Direttore Generale:	

II DIRIGENTE RESPONSABILE *AD INTERIM* DELLA U.O.S.D ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Deliberazione dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata n. 01/DG del 02 marzo 2021 con la quale si è preso atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25 febbraio 2021 e del conseguente insediamento del Direttore Generale;
- VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001 art. 7, comma 6, recante i presupposti, i criteri e le modalità operative dell'affidamento di incarichi individuali esterni di natura occasionale;
- VISTI** gli artt. 2229 del c.c., 75 del c.p.c. e 22 del Decreto Legislativo 02 luglio 2010, n. 104 e s.m.i. (Codice del Processo Amministrativo) concernenti, rispettivamente, il "Contratto di prestazione di opera intellettuale", la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;
- VISTA** la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- VISTO** l'art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 04 settembre 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- il 02 settembre 2022 veniva notificato, via P.E.C., a questa Azienda il ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, promosso dalla COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR c/ Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, nei confronti, della P.G. Melanie Klein Coop. Soc.le ONLUS, nonché, per quanto occorrer possa, della Regione Lazio, per l'annullamento, previa istanza di sospensiva, in via principale, del provvedimento aziendale (Delib. n. 613/DG del 04/07/2022) di aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento del servizio di supporto assistenziale corrispondente alle mansioni proprie del profilo professionale di Operatore Socio Sanitario (OSS), per la durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile per 12 mesi, per le esigenze di questa Azienda (importo annuo a base d'asta: Euro 3.918.262,43 oltre IVA - importo annuo di aggiudicazione: Euro 2.921.455,56 oltre IVA), ed altri atti preordinati, presupposti e comunque connessi, oltre, in via principale, la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more stipulato e per il diritto della ricorrente al subentro

nell' esecuzione del servizio o, in subordine, per la condanna dell' Azienda resistente al risarcimento del danno per equivalente;

l'Azienda si determinava a resistere innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, affidando la rappresentanza e la tutela degli interessi della stessa all'Avv. Ernesto Papponetti, eleggendo domicilio in Roma, Via di Ripetta, 142;

il T.A.R. del Lazio, con Ordinanza n. 7163/2022 dep. il 23/11/2022 non impugnata, rilevata l' assenza, nella domanda cautelare, del necessario requisito del *fumus boni iuris*, respingeva l' istanza di sospensiva dei provvedimenti impugnati, condannando la ricorrente alla refusione delle spese di lite della fase cautelare, ivi liquidate, in favore della parti resistenti costituite;

con Sentenza n. 5091/2023 dep. il 23/03/2023, il T.A.R. del Lazio, all' esito dello scrutinio di merito, respingeva sia il ricorso incidentale – proposto, *medio tempore*, dalla controinteressata P.G. Melanie Klein Coop. Soc.le ONLUS per l' esclusione dalla gara della ricorrente principale – sia i ricorsi principale che per motivi aggiunti avanzati dalla COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR , compensando le spese di lite;

CONSIDERATO

che:

- il 21 e 22/06/2023 veniva notificato, a mezzo P.E.C., a questa Azienda ed al proprio difensore di primo grado, il ricorso innanzi al Consiglio di Stato – sede giurisdizionale, promosso dalla COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR c/ Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, nei confronti, della P.G. Melanie Klein Coop. Soc.le ONLUS, nonché, per quanto occorrer possa, della Regione Lazio, in appello, con istanza cautelare, avverso la Sentenza n. 5091/2023 del T.A.R. del Lazio – sede di Roma;
- la pronuncia impugnata, ha respinto integralmente le domande avanzate nei confronti di questa Azienda;
- è necessario resistere innanzi al Consiglio di Stato – sede giurisdizionale, nel giudizio promosso dalla COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR c/ Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, nei confronti, della P.G. Melanie Klein Coop. Soc.le ONLUS, nonché, per quanto occorrer possa, della Regione Lazio, con ricorso in appello, previa istanza cautelare, avverso la Sentenza n. 5091/2023 del T.A.R. del Lazio – sede di Roma;

VISTA

la deliberazione n. 210/DG del 25 marzo 2015 con la quale, stante l' assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale *intuitu personae* di professionisti esterni scelti dalla Direzione aziendale *pro tempore* e da questa U.O.S.D. tra gli Avvocati già annoverati nell'elenco aziendale secondo criteri di rotazione degli incarichi tenuto conto della esperienza nelle controversie in materia e dei risultati favorevoli conseguiti;

TENUTO CONTO

che l'Avv. Ernesto Papponetti, Legale già patrocinante questa Azienda nel precedente grado di giudizio, già edotto del contenzioso in *subjecta materia*, si è reso disponibile ad assumere il patrocinio legale di questa Azienda nel giudizio che la vede contrapposta alla azione legale in questione, riducendo del 50% il valore medio dei compensi di fase convenzionali;

RITENUTO di affidare la rappresentanza e la tutela degli interessi dell’Azienda, sia in via stragiudiziale che giudiziale, in ogni fase, stato e grado del presente procedimento, anche di intimazione, opposizione e/o esecuzione, all’Avv. Ernesto Papponetti, già patrocinante questa Azienda nel precedente grado di giudizio, conferendogli il potere di compiere atti che comportino disposizione del diritto in contesa con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di impugnare, transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre e/o resistere a domande riconvenzionali, incidentali o, comunque, aggiunte ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ricorrere e/o resistere, sia in via principale che incidentale, innanzi la Corte di Cassazione, richiedere, nella fase esecutiva, lo svincolo e l’attribuzione di somme, ad incassarle ed a rilasciarne quietanza, eleggendo domicilio in Roma, Via di Ripetta, 142;

VISTO il Preventivo di massima del 23/06/2023, come articolato su ns. proposta del 26/06/2023, con il quale il Legale ha quantificato presuntivamente ed accettato il compenso del suddetto affidamento, distinto per fase processuale, compresa la fase cautelare collegiale, sino all’ eventuale fase decisoria e modulato sul valore medio di liquidazione per fase, ridotto del 50%, nella somma complessiva di €. 17.000,00 oltre spese generali, C.A.P., I.V.A. e spese non imponibili, pari a complessivi €. 24.805,04 spese generali, C.A.P. ed I.V.A. compresi;

TENUTO CONTO che:

- l’onere derivante dal presente provvedimento, di complessivi €. **24.805,04** (€. 17.000,00 + spese generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui €. **8.854,05** (€. 6.068,08 + spese generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) quale compenso in acconto, trova riferimento al conto n. **509030201**, “Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti”, per:
 - €. **8.854,05**, sull’ esercizio 2023, Aut. n. 15, sub-aut. n. 60;
 - €. **15.950,99**, sull’ esercizio 2024;
- i costi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della Struttura proponente sono correttamente imputati sui conti economici ivi indicati e sono ricompresi nel budget dell’esercizio corrente;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di resistere innanzi al Consiglio di Stato – sede giurisdizionale, nel giudizio promosso dalla COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR c/ Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, nei confronti, della P.G. Melanie Klein Coop. Soc.le ONLUS, nonché, per quanto occorrer possa, della Regione Lazio, con ricorso in appello, previa istanza cautelare, avverso la Sentenza n. 5091/2023 del T.A.R. del Lazio – sede di Roma;

- di affidare la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda, sia in via stragiudiziale che giudiziale, in ogni fase, stato e grado del presente procedimento, anche di intimazione, opposizione e/o esecuzione, all'Avv. Ernesto Papponetti, conferendogli il potere di compiere atti che comportino disposizione del diritto in contesa con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di impugnare, transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre e/o resistere a domande riconvenzionali, incidentali o, comunque, aggiunte ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ricorrere e/o resistere, sia in via principale che incidentale, innanzi la Corte di Cassazione, richiedere, nella fase esecutiva, lo svincolo e l'attribuzione di somme, ad incassarle ed a rilasciarne quietanza, eleggendo domicilio in Roma, Via di Ripetta, 142;
- di determinare il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato, compresa la fase cautelare collegiale, sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di **€. 24.805,04** (€. 17.000,00 + spese generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui **€. 8.854,05** (€. 6.068,08 + spese generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) quale compenso in acconto;
- di far gravare l'onere lordo di **€. 24.805,04**, sul conto n. **509030201**, "Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti", per l'importo di:
 - **€. 8.854,05**, sull'esercizio 2023, Aut. n. 15, sub-aut. n. 60;
 - **€. 15.950,99**, sull'esercizio 2024;
- di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale ad effettuare, su autorizzazione della U.O.S.D. Attività Amministrativa Legale, le necessarie variazioni, in aumento o in diminuzione, dell'importo presunto, imputandole sui conti, Autorizzazioni, sub-autorizzazioni di spesa degli esercizi di competenza. La U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2024.

I costi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della Struttura proponente sono correttamente imputati sui conti economici ivi indicati e sono ricompresi nel budget dell'esercizio corrente.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25 febbraio 2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposta;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine, compreso il frontespizio.